

Copia conforme  
all'originale

ALLEGATO B  
ALL'ATTO N. 8660/dt  
RACCOLTA \_\_\_\_\_

AGGIORNATO  
Post Fubofors

----- STATUTO DELLA SOCIETA' -----

----- "COMMERFIDI Soc. Coop." -----

----- TITOLO I -----

----- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -----

Art.1 - E' costituita la società cooperativa di garanzia collettivi dei fidi (confidi) denominata "COMMERFIDI Soc. Coop." tra piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria avente sede nel territorio della Repubblica Italiana. -----

Alla cooperativa si applicano, ove compatibili, le norme in tema di società per azioni. -

La cooperativa ha la propria sede legale in San Benedetto del Tronto. Su delibera del

Consiglio di Amministrazione si potranno istituire succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. -----

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa alle Associazioni di categoria e di tutela del movimento cooperativo ed ai suoi organismi regionali, e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, cura l'iscrizione nell'apposito Albo delle società cooperative a mutualità prevalente. -----


ART.2 - La Cooperativa, è svolta senza alcuna finalità speculativa ma seguendo i principi della mutualità e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile e pertanto non potrà: -----

a) distribuire dividendi ai soci, ovvero distribuire avanzi di gestione sotto qualsiasi forma o natura, neppure in caso di scioglimento, di recesso, di decadenza o di esclusione del socio; -----

b) remunerare eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci; -----

c) distribuire le riserve ai soci. -----

La cooperativa in caso di scioglimento dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, de-



dotto soltanto il capitale sociale, ai sensi dell'art.13 del D.L. 269/2003 e successive modifiche ed integrazioni. -----

I rapporti mutualistici possono essere svolti unicamente con i soci, e devono rispettare il principio della parità di trattamento. La cooperativa potrà svolgere esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi ed i servizi ad essa connessa o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. Nell'esercizio di tale attività potrà prestare garanzie personali o reali, stipulare contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzare in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie. -----

La cooperativa è un confidi e si propone di assistere ed agevolare i propri soci nelle operazioni di finanziamento: -----

In particolare si propone di: -----

a) favorire l'accesso al credito bancario attraverso prestazioni di garanzie mutualistiche necessarie ed atte a favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende ed istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti, di imprese e di enti parabancari e/o la erogazione di contributi in conto interessi, destinati al buon funzionamento dell'esercizio delle imprese associate al fine di migliorare ed ammodernare strutture, metodi e sistemi operativi; -----

b) costituire e consolidare fondi rischi a garanzia soprattutto delle operazioni di credito a breve, medio termine, nonché fondiario, poste in essere nell'ambito di convenzioni con aziende di credito e/o Istituti Speciali; -----

c) fornire informazioni, consulenza ed assistenza ai soci per il reperimento ed il miglior utilizzo delle fonti finanziarie, per la formulazione e la gestione delle pratiche di richieste di credito di qualsiasi forma e tipo, di locazione finanziaria o leasing, di investimento e/o risparmio bancario a condizioni particolarmente vantaggiose, nonché for-

nire servizi per il miglioramento della gestione finanziaria dei soci; -----

d) fare accedere i soci ai benefici previsti dalla legislazione dell'Unione Europea, nazionale e regionale e dalle normative degli Enti Locali (Province, Comuni, ecc.) -----

e) promuovere lo spirito di previdenza e risparmio dei soci raccogliendo prestiti limitatamente ad essi ed esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale pre-disponendo all'uopo apposito regolamento; -----

f) promuovere tutte quelle iniziative di natura finanziaria tese a reprimere il fenomeno dell'usura, consentendo ai soci esposti al rischio di tale fenomeno, l'accesso al credito nei limiti di quanto previsto dalle normative in vigore. A tal fine verranno costituiti speciali fondi antiusura; -----

g) favorire forme di collaborazione settoriale tra i soci al fine di razionalizzare e migliorare la struttura produttiva e distributiva di beni e servizi; -----

La Cooperativa potrà svolgere altresì qualsiasi altra attività annessa ed affine a quelle sopra indicate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi previsti e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Per il conseguimento degli scopi sociali, la Cooperativa può richiedere ai soci un concorso finanziario disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione. Tali operazioni potranno essere svolte dalla Cooperativa sia in via diretta che attraverso la partecipazione a consorzi, società e/o altri organismi associativi. -----

ART.3 - La Cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata di dieci anni in dieci anni con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, fatto salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti. -----

----- PATRIMONIO SOCIALE - SOCI - OBBLIGHI DEI SOCI -----

ART.4 – Il patrimonio della società è costituito: -----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da un numero illimitato di azioni del valore nominale di euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue); il valore complessivo delle quote o delle partecipazioni detenute da ciascun socio non può essere inferiore nè superiore ai limiti di legge; -----

b) dalla riserva legale indivisibile, formata con gli avanzi di gestione, con le partecipazioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi o agli eredi dei soci defunti; -----

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni; -----

d) da eventuali riserve straordinarie; -----

e) dalla riserva straordinaria e ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto; -----

f) da qualsiasi liberalità che perviene alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali nonchè dai versamenti effettuati dai soci a qualsiasi titolo per i quali non vi sia diritto alla restituzione o lo stesso si sia prescritto; -----

g) dai fondi rischi; -----

h) dai fondi di garanzia; -----

i) dai fondi formati da eventuali contributi della Unione Europea dello stato e di Enti Pubblici e privati; -----

h) dagli utili non ancora destinati a riserva; -----

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali. -----

L'ammontare dei fondi rischi e dei fondi di garanzia è destinato a far fronte ad impegni che derivassero alla cooperativa dall'eventuale insolvenza di soci che abbiano

fatto ricorso ai finanziamenti convenzionati. Al fine di integrare la garanzia patrimoniale costituita dal capitale sociale e dalle riserve, la società potrà provvedere a costituire un fondo rischi formato da eventuali contributi a tale scopo versati dai soci in conformità a quanto stabilito dal regolamento interno. Al fine di assolvere a quanto disposto dall'art. 4 lettera f) del presente statuto, la Cooperativa potrà provvedere a costituire speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, sia mediante devoluzione degli utili disponibili, sia con proventi straordinari, destinati a garantire fino all'80% (ottanta per cento) le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario, in conformità a quanto stabilito dal regolamento interno. -----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del capitale sottoscritto. -----

Gli avanzi di gestione di ogni genere non possono essere distribuiti sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, nemmeno in caso di scioglimento della società o di recesso, decadenza, esclusione o morte del socio. Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento. -----

Le azioni sono nominative. -----

La società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346 del codice civile. -----

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. -----

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci. -----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. -----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale. -----

ART.5 - Il numero dei soci è illimitato e può essere ammesso a fare parte della Cooperativa qualsiasi piccola e media impresa industriale, commerciale, turistica e di servizio, artigiana e agricola, come definita dalla disciplina comunitaria avente sede nel territorio della Repubblica Italiana, a condizione che: -----

a) non abbia in corso procedure per concordato preventivo o per fallimento; -----

b) non abbia riportato condanne con pene che comportino l'interdizione, anche temporanea dei pubblici uffici; -----

c) abbia le caratteristiche di cui all'art. 13 commi 8 e 9 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 e successive modificazioni. -----

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda scritta avanzata dall'interessato, la quale dovrà contenere: -----

a) la ragione sociale o la denominazione, la sede e le generalità dei legali rappresentanti o dell'imprenditore persona fisica; -----

b) l'indicazione dell'importo delle azioni che intende sottoscrivere; -----

c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. -----

Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, non può comunque diventare socio della cooperativa chi esercita in proprio attività identiche o affini a quelle della cooperativa stessa; nel rispetto dell'art. 2527 del Codice Civile spetta all'organo amministrativo la facoltà di valutare se l'impresa esercitata da ciascun socio sia tale da porsi in concorrenza o in conflitto con l'attività sociale, in relazione alle dimensioni, alla tipologia, e alla dislocazione sul territorio delle attività svolte dai soci. --

Il Consiglio di Amministrazione accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo, delibera sulla domanda entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua presentazione. La delibera di ammissione diverrà operativa, e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento. Trascorso un mese dalla comunicazione senza che sia stato effettuato detto versamento, la delibera diverrà inefficace. -----

ART.6 - Il socio deve sottoscrivere e versare almeno due azioni e può, se il Consiglio di Amministrazione lo consente, sottoscrivere e versare altre azioni anche in tempi successivi nei limiti di legge. Le azioni sottoscritte dovranno essere versate alla comunicazione della delibera di ammissione. Il socio versa all'atto della domanda di ammissione una tassa di ammissione il cui importo verrà deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Il socio è tenuto ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali ed a favorire in ogni modo gli interessi della società. -----

ART.7 - La perdita della qualità di socio ha luogo per causa di morte, recesso ed esclusione. Essa deve essere annotata a cura del Consiglio di Amministrazione, il quale deve deliberare in merito entro tre mesi dalla data di presentazione della richie-

sta. -----

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione: -----

a) per mancato pagamento, a norma dell'art.10 delle quote sottoscritte o per inadempienza di altre obbligazioni assunte verso la Cooperativa; -----

b) quando siano venuti a mancare i requisiti richiesti o che venga a trovarsi in una delle altre condizioni di idoneità previste dallo stesso art.5. -----

c) per inosservanze gravi delle disposizioni dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali. E' comunque escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito o che sia reso insolvente per debiti garantiti dalla Cooperativa. -----

ART. 8 - Il socio uscente ha diritto alla liquidazione delle azioni, comunque in misura non superiore all'importo effettivamente versato. -----

Nel caso di esclusione la Cooperativa liquida il socio al 50% del valore della quota di cui al comma precedente ed assegna l'altro 50% al fondo di cui all'art.4 lettera b). -----

Il pagamento della quota deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui si scioglie, nei confronti del socio, il rapporto sociale. -----

Il Consiglio di Amministrazione deve rimandare, ma non oltre il termine di due anni i pagamenti di cui al comma precedente ove, alla fine dell'esercizio accerti che i pagamenti stessi provocherebbero una diminuzione superiore al 20% rispetto all'esercizio precedente, della consistenza complessiva del patrimonio sociale. Il socio, che ha ottenuto garanzie dalla Cooperativa, non ha, quali siano le circostanze di cui agli articoli precedenti, diritto alla liquidazione delle proprie quote prima di aver adempiuto a tutti gli impegni garantiti dalla Cooperativa e di aver liberato la stessa anche parzialmente dalle garanzie a lui prestate. -----

ART.9 - In caso di scioglimento, per decorso del termine, della Cooperativa, le obbli-



gazioni assunte dai soci rimarranno valide fino alla definizione di tutte le obbligazioni

assunte nei confronti degli Istituti di Credito convenzionati. -----

----- OPERAZIONI -----

ART.10 - La Cooperativa può compiere soltanto operazioni per il raggiungimento de-

gli scopi sociali di cui all'art.2. Il socio può ottenere dalla Cooperativa prestazioni di

garanzia e/o di contributo in conto interessi solo dopo aver versato le azionisociali di

sua spettanza. Nel deliberare la concessione, si dovrà tenere conto: -----

a) della situazione economica patrimoniale, anche extra aziendale, del titolare dell'im-

presa richiedente e delle prospettive in termini di reddito dell'impresa stessa, da ac-

certare attraverso informazioni presso le opportune sedi e, se necessario, con esame

sul posto da parte di un incaricato della Cooperativa; -----

b) delle garanzie personali sulle capacità imprenditoriali e sulla serietà professionale

del socio richiedente; -----

c) della durata e natura dei crediti richiesti e delle garanzie che il socio offre; -----

d) dell'esposizione complessiva della Cooperativa per garanzie già prestate e delle ri-

chieste in corso di istruzione. -----

ART.11 - Le disposizioni relative alle procedure per la concessione delle garanzie, ai

limiti massimi, alle convenzioni con gli Istituti di Credito e gli altri Operatori Finanzia-

ri, verranno disciplinate nel regolamento di cui all'art.20. -----

ART.12 - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che ciascun socio che chie-

de alla cooperativa una prestazione di assistenza o di garanzia, versi un diritto fisso

di segreteria a copertura delle spese necessarie; inoltre, ogni socio che abbia ottenu-

to un prestito grazie all'intervento della cooperativa è tenuto al pagamento di una

provvigione che sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, provvigione annua

sull'importo del prestito fino alla scadenza. -----

----- ORGANI SOCIALI – a) ASSEMBLEE -----

ART.13 – L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante avviso che deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della adunanza.

Deve essere affisso almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza in modo visibile nella sede sociale. L'avviso deve essere inviato presso la sede legale dei soci con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento o può essere pubblicizzato a mezzo stampa entro lo stesso termine. Hanno diritto di voto all'assemblea i soci iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni. Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta, da un altro socio, che non sia amministratore né sindaco, né dipendente della società. Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute e non sono ammesse più di tre deleghe per socio. -----

ART.14 – L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta ogni anno, entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centottanta giorni nei casi previsti dalla legge, su decisione dell'organo amministrativo o ad iniziativa del Presidente, oppure su richiesta di almeno un decimo dei soci. Essa ha i seguenti compiti: -----

a) discutere ed approvare i bilanci; -----

b) eleggere a scadenza il Presidente ed il Vice Presidente della cooperativa, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci; -----

c) prendere atto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e fissare le direttive di massima per il consiglio stesso; -----

d) trattare tutti gli argomenti di sua competenza per Statuto a norma di legge. -----

L'ordine del giorno dell'assemblea è fissato dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o dai soci che ne hanno fatta richiesta. -----

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per delibera-

re sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina e sui poteri del liquidatori. -----

ART.15 – L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assemblea ordinaria lo stesso Presidente deve farsi assistere da un Segretario designato dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale, mentre in caso di assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un Notaio. Nel caso in cui l'assemblea lo ritenga necessario potrà nominare due scrutatori fra i soci, che controlleranno il regolare svolgimento delle votazioni. -----

ART.16 – Le assemblee ordinarie e straordinarie possono validamente deliberare in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci con diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati; in caso di parità di voto, la proposta messa in votazione si intende respinta. Per l'elezione delle cariche sociali, a parità di voti, è eletto il più anziano di età. -----

Per deliberare lo scioglimento anticipato della cooperativa è necessario il voto favorevole dei due terzi dei soci con diritto di voto. -----

----- b) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

ART.17 – L'amministrazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da quattro a nove membri eletti dall'assemblea tra i soci iscritti alla cooperativa da almeno due mesi. Gli Enti Pubblici hanno diritto a nominare un componente o fino a due componenti (qualora il Consiglio sia di almeno cinque membri) del Consiglio di Amministrazione qualora abbiano versato un contributo non inferiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale versato dagli altri soci. In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori e dei sindaci è riservata all'assemblea dei soci. I

membri elettivi del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall'assemblea fra i membri del Consiglio. Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione, salvo che l'assemblea non disponga diversamente per i membri eletti. -----



ART.18 – Il Consiglio di Amministrazione si riunisce quando il Presidente, od in sua assenza il Vice Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dai sindaci. L'avviso di convocazione deve essere spedito o recapitato tre giorni prima al domicilio di ciascun consigliere, nei casi di urgenza basta un giorno prima. L'avviso di Convocazione deve altresì essere spedito ai sindaci effettivi. Il Consiglio può valersi dell'opera di un segretario di propria nomina. -----

ART.19 – Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei componenti, non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità prevale la delibera votata dal Presidente. Gli amministratori devono astenersi dal votare per le deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano loro parenti o affini sino al terzo grado. -----

ART.20 – Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della cooperativa, che non siano riservate per legge o per statuto all'assemblea dei soci. Al Consiglio, inoltre, compete: -----

- a) pronunciarsi insindacabilmente sulle domande di ammissione alla cooperativa; -----
- b) stipulare e dare esecuzione tramite il Presidente, alle convenzioni con le aziende di credito e con altri enti per il conseguimento degli scopi sociali; -----
- c) compilare il bilancio annuale corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione nei termini stabiliti dalla legge; -----

d) autorizzare il Presidente alle spese necessarie per il normale funzionamento della cooperativa; -----

e) autorizzare il Presidente a svolgere tutte le azioni occorrenti per la tutela dei diritti della Cooperativa; -----

f) delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri o ad un comitato esecutivo; nominare direttori anche generali e procuratori per singoli atti o categorie di atti; -----


g) far partecipare la Cooperativa ai consorzi Provinciali, Regionali e Nazionali, ovvero a organismi consortili o associativi che siano costituiti con il fine di coordinare e potenziare le attività delle cooperative di Garanzia; -----

h) acquistare, permutare o vendere beni immobili da destinare esclusivamente alle attività sociali, concedere ipoteche e consentirne la cancellazione, nonché ogni altra iscrizione o trascrizione pregiudizievole effettuata a favore della Cooperativa; -----

i) accettare donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni e privati, contributi dell'Unione Europea, dello Stato o di altri Enti Pubblici per la costituzione del fondo di riserva o per fronteggiare le spese di amministrazione o per altri scopi. -----

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, provvede alla compilazione dell'eventuale regolamento interno che sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea alla prima seduta utile; applica, in via provvisoria tale regolamento in attesa dell'approvazione dell'assemblea; provvede all'organizzazione della Cooperativa; ottempera agli obblighi imposti dalle norme di legge sulle cooperative. -----

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, con apposite delibere, sezioni speciali per particolari categorie di soci in funzione delle attività esercitate, delle zone di competenza, dell'iscrizione in appositi albi od elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni. Il Consiglio può designare uno dei propri membri per la verifica della regolarità



delle deleghe per partecipare alle assemblee e relative sottoscrizioni. -----

ART.21 -- Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare: -----

- il rimborso ai consiglieri, ai componenti il Comitato Tecnico ed ai Sindaci, delle spese sostenute per conto della società e nell'esercizio delle loro funzioni; -----

- il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi in favore della società. -----

----- c) IL PRESIDENTE -----

ART.22 -- Il Presidente ha la rappresentanza legale della Cooperativa e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, impartisce direttive ai Consiglieri ed al Segretario designati dal Consiglio di Amministrazione a particolari compiti, controllando che operino in conformità agli interessi della Cooperativa. Egli ha la facoltà di concedere ai Consiglieri, al Direttore, ai dipendenti e a terzi procure speciali per determinati atti stabilendone poteri e compensi; è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze, ad effettuare pagamenti di ogni sorta o natura ed a qualsiasi titolo. -----

Il Presidente in caso di dimissioni, assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. -----

----- d) COLLEGIO SINDACALE -----

ART.23 -- Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea. ---

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti. -----

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. -----

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----

Essi sono rieleggibili. -----

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. -----

Il controllo contabile può essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci. -----

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi. -----

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società. -----

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 -- bis, comma 3 del codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, che, deve essere integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

----- e) DIREZIONE -----

ART.24 – Il Direttore è il capo del personale ed ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale. ----

Il Direttore prende parte con parere consultivo alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e a quelle del Comitato Tecnico; ha il potere di proposta in materia di erogazione del credito; dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della cooperativa. -----

In caso di assenza o impedimento, il Direttore è sostituito dal Vice Direttore, se nominato, o da altro dipendente designato dal Consiglio di Amministrazione. -----

----- f) COMITATO TECNICO -----

ART.25 – Ove si rendesse necessario può essere costituito un Comitato Tecnico

composto da alcuni membri del Consiglio di Amministrazione e da un rappresentante

dell'Istituto di Credito interessato alle singole operazioni. -----

Compito di tale Comitato sarà quello di esprimere il parere sulle richieste di affida-

menti o prestiti presentate dai soci. Il funzionamento del Comitato Tecnico verrà re-

golato da un apposito regolamento che verrà predisposto e approvato dal Consiglio di

Amministrazione. -----

----- BILANCIO -----

ART.26 – Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Il Consi-

glio di Amministrazione, nei termini stabiliti dalla legge e dallo Statuto, deve redigere

il bilancio di esercizio da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione. Gli

utili netti di esercizio non possono essere distribuiti fra i soci. -----

Gli utili netti di esercizio sono attribuiti: -----

a) una quota a riserva legale nella misura prevista dalla legge; -----

b) una quota, nella misura prevista dalla legge ai fondi di garanzia interconsortili ai

quali la confidi eventualmente aderisca o al Ministero dell'economia e delle finanze, ai

sensi e per gli effetti dei commi 22 e 23 dell'art. 13 del decreto legge 269/2003, con-

vertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326; -----

c) il resto a riserva indivisibile, o ai fondi speciali antiusura di cui all'art.4 secondo

comma. -----

Le perdite di esercizio dovranno essere imputati alle riserve e ai fondi previsti

dall'art.4, prima di essere imputati a riduzione del capitale sociale, salvo che la legge

non disponga diversamente. -----

ART.27 – In caso di scioglimento della società, la somma che risulta disponibile alla

fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività dovrà essere devoluta,





dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, ai fondi

di garanzia interconsortile ai quali il confidi aderisca o, in mancanza, ai fondi di ga-

ranzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28 dell'art. 13 del d.l. 269/2003. -----

Le clausole mutualistiche sopra esposte sono inderogabili e devono essere tassati-

vamente e scrupolosamente osservate. -----

ART.28 - Per quanto non previsto dal presente statuto vigono le vigenti disposizioni


di legge. -----

F.to: Luigi Morganti -----

F.to: Dante Talanga -----

F.to: Alberto De Angelis -----

F.to: Carlo Campana notaio - segue sigillo -----

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal features a star in the center and the text "NOTAIO CARLO CAMPANA" around the perimeter.

PER COPIA CONFORME